



Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della
trasparenza (RPCT) del Consorzio
di Polizia Locale Alto Vicentino

Al Presidente del Consorzio di
Polizia Locale Alto Vicentino

E p.c.

Al Nucleo di Valutazione o altro
organismo con funzioni analoghe
del Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino

plaltovi@pec.altovicentino.it

Fascicolo UVMACT n. 1950/2024 *(Da citare nella corrispondenza)*

Oggetto: Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino - Richiesta di
adeguamento del sito web istituzionale alle previsioni del D.lgs. n.
33/2013- Comunicazione avvio del procedimento

Con la presente si comunica che è stata segnalata a questa Autorità la mancata pubblicazione, da parte di codesta Amministrazione, dei dati, documenti ed informazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

In particolare, con la predetta comunicazione veniva evidenziata l'assenza e/o il mancato aggiornamento di molteplici contenuti all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli previsti per le procedure concorsuali, per le procedure di gara, per i contratti decentrati integrativi, per il personale non a tempo indeterminato ed, infine, per gli incarichi di collaborazione e consulenza affidati ai soggetti esterni. Alla luce di quanto rappresentato lo scrivente Ufficio ha, pertanto, posto in essere una preliminare verifica della sezione Amministrazione Trasparente del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino accertando la presenza di alcune criticità, tra quelle oggetto di iniziale segnalazione, che di seguito si illustrano.

1)La sezione "Consulenti e collaboratori" presenta per ciascun incarico conferito esclusivamente il provvedimento integrale di conferimento dell'incarico dal quale sono ricavabili alcune delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 (estremi degli atti di conferimento, indicazione dei soggetti percettori, ragione dell'incarico e ammontare erogato). Assenti invece il cv e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.

Ufficio Vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione e
trasparenza (UVMACT)

T +39 06 367231

W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma

Sulla nozione di "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati", l'art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. 33/2012, rinvia all'art. 1, co. 2, lett. d) d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 per la definizione di ambito soggettivo di applicazione, stabilendo l'obbligo di pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti verso quelle società o enti per i quali il soggetto pubblico:

- a) svolge funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- b) ha una partecipazione minoritaria nel capitale;
- c) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

L'Autorità (cfr. ad. es. delibere n.ri 163/2016, 211/2016, 624/2017 e 533/2019) ha qualificato tali enti come "soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno larghi tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che li riconducono all'apparato pubblicistico. Suddetto universo di enti ha uno spettro più ampio rispetto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, che di privatistico hanno la veste formale e taluni modi di azione, ma che nascondono un'anima pubblicistica per ciò che attiene alla loro mission essenzialmente pubblica".

Sono incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati certamente le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente (art. 1, co. 2, lett. e) d.lgs. 39/2013).

La ratio sottesa alla previsione dell'art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 è, tra l'altro, il controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse. Le amministrazioni sono, quindi, tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica.

2) Quanto alla sezione Personale l'omissione delle informazioni previste dal legislatore in merito alla sottosezione "Personale non a tempo indeterminato".

Ai sensi dell'art. 17, co. 1, del d.lgs. 33/2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del conto annuale delle spese sostenute per il personale, pubblicano i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Quanto alle modalità e periodicità della pubblicazione di tali informazioni si ricorda che le pubbliche amministrazioni nel conto delle spese sostenute per il personale pubblicano annualmente, in tabelle, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Il costo complessivo relativo al personale assegnato, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, è invece pubblicato trimestralmente.

3) In merito alla sezione Bandi di Concorso l'incompleta pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 19 del d.lgs. 33/2013 relativamente alle tracce delle prove scritte.

La disposizione citata prevede, difatti, che le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblichino:

- a) i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione;
- b) i criteri di valutazione della Commissione;
- c) le tracce delle prove;
- d) le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

In considerazione del fatto che la pubblicazione delle domande orali sarebbe onere significativo e sproporzionato per le amministrazioni, per "tracce delle prove" da pubblicare sono da intendersi solo quelle riferite alle tracce scritte.

4) Con riferimento, infine, alla sezione Bandi di Gara e contratti il mancato aggiornamento della sezione in questione.

Sulla corretta modalità di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici occorre, tuttavia, precisare che con l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, per i contratti con bandi ed avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate – alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della delibera 261/2023.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, pertanto, sono tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, residuando la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" o "società trasparente" del proprio sito, dei soli dati non comunicati alla BDNCP indicati nell'allegato 1 della delibera ANAC 264/2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Al contrario, per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1 luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). I dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

Il nuovo codice dei contratti ha abrogato l'art. 1 c.32 della legge 190/2012. Tuttavia, i dati ivi considerati sono ora previsti tra quelli da pubblicare ai sensi dall'art. 28 co. 3 del nuovo codice. Pertanto, considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati dalla suddetta disposizione, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190, occorre considerare quanto segue:

- non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file;
- per i contratti conclusi entro il 2023, gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera;
- per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023); le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

In ragione, dunque, delle criticità rilevate si comunica l'avvio del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" (Delibera n. 329 del 29.3.2018, pubblicato sulla GURI n. 91 del 19.4.2017) nei confronti dell'Ente in indirizzo, invitando il RPCT a procedere all'inserimento delle informazioni carenti o a illustrare quali atti intenda adottare al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed entro quale termine.

Le comunicazioni, comprensive di eventuali osservazioni o chiarimenti, dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo di PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it.

Si informa, altresì, che il mancato adeguamento alle richieste di questa Autorità potrebbe comportare l'adozione di un provvedimento di ordine, indirizzato all'amministrazione interessata, di procedere alla pubblicazione di documenti e informazioni, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale atto conclusivo del procedimento in oggetto e che il provvedimento in questione sarà pubblicato sul sito dell'Anac.

Il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente, il responsabile del procedimento è la sottoscritta dirigente e il funzionario incaricato dell'istruttoria è la Dott.ssa Fabiana Gisarella.

Il Dirigente dell'Ufficio

Arch. Amalia Annuvolo

(FG)



Il Presidente

Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della
trasparenza (RPCT) del Consorzio
di Polizia Locale Alto Vicentino

Al Presidente del Consorzio di
Polizia Locale Alto Vicentino

E p.c. Al Nucleo di Valutazione o altro
organismo con funzioni analoghe
del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
plaltovi@pec.altovicentino.it

Fascicolo UVMACT n. 1950/2024 *(Da citare nella corrispondenza)*

Oggetto: Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino - Conclusione del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento di Vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017) - Presa d'atto della volontà manifestata dall'amministrazione di adeguarsi agli obblighi di pubblicazione.

Con la presente si comunica che il Consiglio di questa Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2024, ha disposto la conclusione del procedimento avviato nei confronti del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, ai sensi dell'art. 18 comma 2, del Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tenuto conto della volontà manifestata dall'amministrazione di adeguarsi agli obblighi di pubblicazione e dell'adeguamento pressoché totale alle richieste di questa Autorità, non senza invitare comunque il RPCT a completare le pubblicazioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, e dell'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013 inserendo, ove disponibile, l'annualità 2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

GIUSEPPE BUSIA
ANAC
PRESIDENTE
07.08.2024 09:40:36 UTC



AMALIA
ANNUVOLO
06.08.2024
17:17:29
GMT+01:00

Filippo Romano
07.08.2024 11:19:03
GMT+02:00